

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, recante l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative ed in particolare l'art. 39-quater e 39-quinquies che prevedono l'iscrizione nelle tariffe di vendita dei tabacchi lavorati e dei prodotti assimilati;

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 di attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;

VISTO il Decreto-Legge n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha previsto, tra l'altro, che i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche i pagamenti con carte elettroniche;

VISTO il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

VISTO in particolare l'art. 18 del citato Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79 *“Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici”*, il quale, a decorrere dal 30 giugno 2022, sanziona i commercianti che non siano muniti di POS o non consentano ai clienti i pagamenti mediante carte di credito o di debito;

VISTO il parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 agosto 2022, prot. 388174, in merito alla richiesta di interpretazione dell'art. 18, commi 1 e 2 del Decreto-Legge n. 36/2022 convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO il parere dell'Agenzia Entrate del 16 settembre 2022, prot. 420321;

CONSIDERATO che l'art. 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, prevede che: *“La vendita al pubblico di generi di monopolio è effettuata a mezzo di rivendite o di patentini”*;

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che l'art. 54 comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 dispone che: *“i rapporti tra gestore della rivendita e il titolare del patentino sono regolati dalle parti”*;

CONSIDERATO che l'art. 15 del Capitolato d'onori per la vendita di generi di monopolio, rubricato *“obblighi speciali del rivenditore”*, dispone che: *“il rivenditore ha l'obbligo di tenere costantemente rifornita la rivendita in quantità adeguata alle esigenze di consumo del proprio mercato di riferimento: a) dei tabacchi lavorati iscritti nella tariffa di vendita al pubblico;.....f) dei valori postali”*; nei limiti di quanto stabilito dagli accordi di categoria stipulati con l'Amministrazione Finanziaria, il rivenditore avrà cura di assicurare la fornitura di valori bollati in misura conforme alle necessità della propria utenza”;

CONSIDERATO, in particolare, che il rivenditore, con precipuo riguardo alla vendita di generi di monopolio, soggetti alla tariffa di vendita, percepisce un aggio nella misura del dieci per cento del prezzo di vendita al pubblico; con riguardo ai valori postali, un aggio nella misura del cinque per cento; con riguardo ai valori bollati un aggio variamente determinato a seconda della relativa tipologia;

CONSIDERATO che l'aggio percepito dal rivenditore in relazione ai prodotti sopra individuati verrebbe parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all'utilizzo delle forme di pagamento elettronico, atteso che il costo della transazione elettronica non può essere traslato sull'acquirente, stante il regime di prezzo determinato *ex lege* ovvero sulla base di apposite Convezioni;

CONSIDERATO, altresì, che, in relazione ai generi di monopolio, risultano adeguatamente presidiate le esigenze di tutela dei diritti erariali, essendo il pagamento dell'accisa assolta a monte dal depositario all'atto dell'immissione in consumo;

RITENUTO, pertanto, che, proprio in ragione della struttura e delle modalità di versamento dell'imposta sui generi di monopolio, risulta escluso il rischio di evasione fiscale nonché di pregiudizievoli ricadute sulle entrate dello Stato;

CONSIDERATO che, nel settore dei tabacchi lavorati, sussiste un efficiente sistema di tracciabilità e di controllo tale da assicurare la lecita provenienza dei prodotti nonché la verifica dell'assolvimento dell'obbligo tributario gravante sul depositario in relazione ai generi di monopolio;

CONSIDERATO, altresì, sotto il profilo soggettivo, che anche il titolare di patentino deve effettuare la vendita dei generi di monopolio ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita al pubblico, valendo per lo stesso le medesime considerazioni sopra esposte per il rivenditore;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare la funzionalità ed efficienza del servizio di vendita al dettaglio;

RITENUTA, pertanto, l'opportunità di chiarire l'ambito di applicazione dell'art. 15, commi 4 e 4-bis, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dall'art. 18, comma 01 e comma 1, del Decreto-

IL DIRETTORE GENERALE

Legge n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 alla luce delle caratteristiche sopra delineate;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

I rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino non sono soggetti all'obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna